

Codice A1813A

D.D. 10 gennaio 2019, n. 52

**L.r. n 45/89 Autorizzazione in sanatoria della variante in corso d'opera introdotta alle opere autorizzate con la D.D. n 1393 in data 15/05/2017 per la realizzazione nuova pista forestale denominata Costa d'Ovarda in area sottoposta a vincolo per scopi idrogeologici nel comune di Lemie. Richiedente: Consorzio Agroforestale Bonavalle (C.F. 92030880014)**

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

*determina*

1) di autorizzare in sanatoria, ai sensi della Legge regionale 9 agosto 1989 n. 45 "Nuove norme per gli interventi da eseguire in terreni sottoposti a vincolo per scopi idrogeologici", Il Consorzio Agroforestale Bonavalle (C.F. 92030880014) con sede in Via Roma, 3 - 10121 Lemie (To) alla variante in corso d'opera introdotta alle opere autorizzate con la D.D. n° 1393 in data 15/05/2017 per la realizzazione di una pista forestale denominata Costa d'Ovarda in località Vallone d'Ovarda, che ricade in aree sottoposte a vincolo per scopi idrogeologici distinte al N.C.T. del comune di Lemie, foglio n. 3, particelle n. 160, 161, 168, 186, 187, 188, 189, 191, 200, 201 e foglio 6, particelle n° 6 e 7, così come descritta nella posizione, le caratteristiche dimensionali e strutturali e le modalità indicate e illustrate negli elaborati progettuali citati in premessa, agli atti del Settore scrivente, confermando le prescrizioni dettate con la richiamata D.D. n. 1393 del 15/05/2017, in particolare per quanto concerne gli aspetti geologici e geotecnici, che si richiamano di seguito:

- in corso d'opera i movimenti di terreno devono essere limitati allo stretto necessario, tenendo in preminente considerazione in qualsiasi fase e circostanza la stabilità del sito e il buon regime delle acque, pertanto devono essere adottati tutti gli accorgimenti tecnici e provvisori più indicati per evitare in modo assoluto il verificarsi di smottamenti, scoscendimenti e/o rotolamento di materiale a valle ovvero anche dilavamenti, ristagni ed erosioni; in particolare gli sbancamenti in depositi sciolti devono essere eseguiti creando pendenze di scavo adeguate e compatibili con le caratteristiche geotecniche dei materiali, realizzando le opere di sostegno in tempi brevi per evitare il dilavamento delle pareti di scavo ad opera delle acque ruscellanti;
- particolare cura dovrà essere messa nella realizzazione del tratto iniziale della pista dove è previsto un tornante in prossimità del Rio Ovarda e dove la mobilitazione del materiale risulta aggravata dalla pendenza elevata del tratto di versante;
- le operazioni di sbancamento, in particolare in corrispondenza dei depositi quaternari sciolti e dei terreni di copertura, dovranno essere condotte provvedendo sempre ad effettuare una preliminare asportazione degli elementi grossolani presenti in superficie, così come riportato nella Relazione geologica e geotecnica;
- in corrispondenza di porzioni di ammassi rocciosi affioranti i fronti di scavo dovranno tenere conto della disposizione dei piani di scistosità principale e dei maggiori giunti di discontinuità strutturale aperti in modo da non favorire condizioni di potenziale instabilità: dovrà essere valutata in corso d'opera la necessità di arretrare il ciglio superiore di scavo e tale modifica dovrà venire riportata nella documentazione progettuale;
- sia durante i lavori che al termine dei medesimi dovrà essere posta l'opportuna cura nell'esecuzione delle opere di regimazione, captazione, drenaggio e smaltimento delle acque superficiali; poiché è stata prevista la realizzazione di canalette trasversali lungo tutto il percorso della pista, dovrà essere posta estrema cura alla realizzazione di tali canalette in particolare per quanto riguarda il loro ammorsamento nella scarpata di monte al fine di evitare l'aggiramento delle canalette stesse da parte dell'acqua nonché la rifinitura verso la scarpata di valle, dove deve essere

previsto localmente un rinforzo di massi sotto lo sbocco della canaletta anche dove non è prevista la realizzazione di opere di sostegno della pista;

- il sistema di drenaggio e smaltimento delle acque dovrà essere mantenuto in efficienza nel tempo;
- le aree destinate al deposito temporaneo dei materiali di scotico e scavo, le aree di cantiere e dei tracciati viari a servizio del medesimo devono essere sistemate al termine dei lavori mediante interventi di rimodellamento morfologico e di ripristino vegetativo dei luoghi: i reinterri per la ricostruzione della morfologia circostante possono avvenire con i materiali di risulta degli sbancamenti, evitando però l'impiego di orizzonti limosi eventualmente incontrati durante gli scavi;
- i terreni movimentati devono essere opportunamente stoccati in attesa dell'eventuale riutilizzo secondo norma di settore, prevedendone adeguate azioni antierosive; il deposito non deve interessare aree potenzialmente instabili per dinamica idraulica e/o di versante; nel caso in cui siano presenti materiali di risulta degli scavi che non possono essere riutilizzati nell'ambito degli interventi, essi devono essere allontanati dall'area, e comunque in nessun modo possono interessare alvei e fasce spondali di rii o colatori;
- durante la fase esecutiva dovrà essere verificata la sussistenza del modello geologico e geotecnico ricostruito nella Relazione geologica e geotecnica allegata al progetto, così come aggiornata in occasione della variante di cui all'oggetto, e interpellato il Geologo in relazione alle soluzioni progettuali approntate;
- i fenomeni d'instabilità causati in corso d'opera devono essere tempestivamente sistemati a cura e carico del soggetto autorizzato.

2) il soggetto autorizzato non è tenuto:

- a) alla costituzione della cauzione prevista dall'art. 8 della L.r. 45/89 in quanto l'intervento rientra tra quelli individuati al comma 2 dello stesso articolo per i quali non è dovuta;
- b) ad effettuare il rimboschimento od il versamento del corrispettivo previsti dall'art. 9 della L.r. n° 45/1989 in quanto l'intervento persegue l'esclusiva valorizzazione agro-silvo-pastorale del territorio e pertanto ricade nei casi di esclusione previsti dal comma 4, lettera a dello stesso articolo;
- c) ad effettuare la compensazione forestale prevista dal comma 4 dell'art. 19 della L.r. n° 4/2009 in quanto l'intervento rientra tra le attività di gestione forestale previste all'art. 7, comma 1, del D.Lgs. n° 34/2018 e non costituisce trasformazione del bosco come stabilito all'art. 8, comma 1, dello stesso Decreto, e pertanto non rientra tra le attività di trasformazione previste dal comma 1 dello stesso art. 19;

3) La presente autorizzazione:

- a) concerne esclusivamente la verifica della compatibilità tra l'equilibrio idrogeologico del territorio e gli effetti conseguenti la realizzazione dell'intervento in progetto, e non si riferisce agli aspetti connessi alla corretta funzionalità degli interventi, né all'adozione dei provvedimenti tecnici di sicurezza per la pubblica e privata incolumità;
- b) è accordata fatti i salvi i diritti dei terzi, nonché le competenze di altri Organi, Amministrazioni o Enti, da rispettare pienamente sotto la personale responsabilità civile e penale del soggetto autorizzato, il quale terrà l'Amministrazione regionale ed i suoi funzionari sollevati ed indenni da ogni pretesa o molestia da parte di terzi, e risponderà di ogni pregiudizio o danno che dovesse derivare ad essi in conseguenza della presente espressione.
- c) si intende rilasciata con l'esclusione di ogni responsabilità dell'Amministrazione regionale in ordine alla stabilità dei luoghi interessati dall'intervento, in quanto resta l'obbligo del soggetto autorizzato di mantenere inalterato l'assetto di progetto e di mettere in atto le operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere realizzate allo scopo di garantire piena efficienza al sistema.
- d) ha validità di anni tre a partire dalla data della presente determinazione. Nel caso in cui, per giustificati motivi, i lavori non si dovessero concludere nei tempi autorizzati, eventuali proroghe dovranno essere preventivamente richieste al Settore Tecnico Regionale – Area Metropolitana di Torino e saranno oggetto di ulteriore valutazione ed autorizzazione.

4) il soggetto autorizzato dovrà trasmettere al Settore Tecnico Regionale – Area Metropolitana di Torino, al Comando provinciale dei Carabinieri Forestale, al Comando Stazione Carabinieri Forestale di Viù ed al comune di Lemie:

a - comunicazione di prosecuzione lavori;

b - comunicazione ultimazione dei lavori allegando dichiarazione del Responsabile della direzione dei lavori, attestante che gli interventi sono stati eseguiti conformemente al progetto approvato;

5) Nel caso in cui in fase di cantiere si verificasse la necessità/opportunità di apportare qualunque modifica agli interventi autorizzati (diversa localizzazione, scavi/riporti o tagli piante non indicati in progetto, opere accessorie aggiuntive, ecc.), i lavori dovranno essere sospesi ed eventuali varianti dovranno essere oggetto di ulteriore valutazione e di autorizzazione da parte del Settore Tecnico Regionale – Area Metropolitana di Torino della Direzione Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Economia Montana e Foreste.

6) Il Settore Tecnico Regionale Area Metropolitana di Torino si riserva la facoltà di:

a) procedere alla revoca della presente autorizzazione nel caso intervengano variazioni delle attuali condizioni di equilibrio idrogeologico dei luoghi o che l'intervento sia, in seguito, giudicato incompatibile per il manifestarsi di instabilità dei terreni, turbative della circolazione delle acque o modificazioni dello stato vegetativo dei soprassuoli forestali.

b) sospendere la presente autorizzazione in caso di mancato rispetto di uno o più dei termini sopra indicati, nonché di richiedere al soggetto autorizzato il versamento della sanzione amministrativa ai sensi dell'articolo 13 della L.r. n° 45/1989 in caso di difformità dal progetto licenziato. I lavori eseguiti e non autorizzati o eseguiti in modo difforme da quanto autorizzato devono essere oggetto di procedura di regolarizzazione ai fini del vincolo idrogeologico, in base al paragrafo 10 della C.P.G.R. n° 3/AMB del 10/09/2018 a cui si rimanda, fatto salvo quanto stabilito da leggi statali e regionali in materia urbanistica e di protezione ambientale.

La presente Determinazione è soggetta a pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto, dell'art. 5 della L.r. n° 22/2010.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale.

Il Responsabile di Settore  
Dott. For. Elio Pulzoni